

Decreto Rep. 1802/2013 Prot. n. 64130  
Anno 2013 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 5

**OGGETTO** *Regolamento sui compiti e sul funzionamento della Commissione Scientifica di Ateneo - Rettifica*

**IL RETTORE**

**Visto** l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

**Visto** il D.R. rep. n. 1766 del 12 luglio 2013 concernente l'emanazione del "*Regolamento sui compiti e sul funzionamento della Commissione Scientifica di Ateneo*", così come modificato con delibera del Senato Accademico rep. n. 98 /2013 ;

**Vista** la richiesta di rettifica del predetto Regolamento inviata dal Servizio Ricerca (email in data 18 luglio 2013);

**DECRETA**

- art. 1. di emanare il testo rettificato del "*Regolamento sui compiti e sul funzionamento della Commissione Scientifica di Ateneo*", che fa parte integrante del presente Decreto;
- art. 2. di stabilire che il regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore dalla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il *Servizio Statuto e Regolamenti* e il *Servizio Ricerca* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 25/07/2013

Il Rettore  
Prof. Giuseppe Zaccaria



---

## REGOLAMENTO SUI COMPITI E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ATENEO<sup>1</sup>

---

### **Art. 1 - Composizione**

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la Commissione Scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle Commissioni scientifiche di Area e da un delegato del Rettore, che la coordina.

### **Art. 2 - Compiti della Commissione**

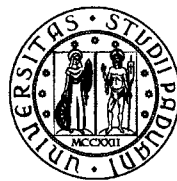
1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, la Commissione Scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica; in particolare è chiamata a formulare proposte agli organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.

2. Nello specifico, la Commissione Scientifica di Ateneo:

- a) esprime e formula proposte circa le politiche complessive di sviluppo della ricerca di Ateneo;
- b) formula le proposte sui criteri di assegnazione delle risorse per la ricerca messe a disposizione dell'Ateneo e pubblicate nel "Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo";
- c) formula le proposte del "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" previsto dall'art. 22 c. 4 della Legge 240/2010 e degli altri regolamenti di Ateneo riguardanti la ricerca e dei loro aggiornamenti;
- d) ai sensi dell'art. 2 c. 4 dello Statuto, elabora relazioni in merito alla correttezza della gestione e alla produttività delle risorse per la ricerca destinate all'attività di ricerca svolta dalle strutture e dei singoli e valuta periodicamente la qualità della ricerca, con il supporto dei dati raccolti dall'Osservatorio della Ricerca e tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse.
- e) formula proposte sui criteri di ripartizione dei fondi (sulla base dei parametri e criteri per classificare la produttività scientifica proposti dall'Osservatorio della Ricerca) nonché sull'accesso ai finanziamenti e sulla relativa disciplina (bandi);
- f) si pronuncia su ogni altra materia che rientri nelle sue competenze, su richiesta del SA e del CdA.

---

<sup>1</sup> Approvato dal Senato Accademico del 3 giugno 2013



### **Art. 3 - Convocazione della Commissione**

1. La Commissione Scientifica di Ateneo è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza della Giunta, nominata ai sensi del successivo art. 6, oppure almeno un quinto dei componenti della Commissione.
2. La Commissione è convocata per posta elettronica con almeno sette giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.
3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

### **Art. 4 - Riunioni della Commissione**

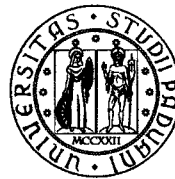
1. Per la validità delle riunioni della Commissione Scientifica di Ateneo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. I Coordinatori delle Commissioni Scientifiche di area possono farsi sostituire, ad ogni effetto, previa delega scritta, da altro componente della propria Commissione Scientifica di Area.
3. Le riunioni della Commissione Scientifica di Ateneo sono presiedute dal Coordinatore.
4. Si considerano approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni partecipa anche, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, il Dirigente dell'Area relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico dell'Università o un suo delegato.
6. Per contribuire all'illustrazione dei punti all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione il Coordinatore può invitare alle riunioni altri partecipanti senza diritto di voto.

### **Art. 5 - Verbali delle riunioni della Commissione**

1. Il verbale delle riunioni è steso a cura del Coordinatore e del Segretario; gli intervenuti nella discussione, che desiderino la verbalizzazione integrale del loro intervento, devono farne pervenire il testo scritto al Coordinatore entro cinque giorni dalla seduta.
2. Il verbale redatto viene inviato a tutti i componenti della Commissione per l'approvazione nella prima seduta utile successiva.

### **Art. 6 - Composizione e compiti della Giunta**

1. La Giunta è formata dal Coordinatore della Commissione Scientifica di Ateneo e da altri sei componenti, due per Macroarea, eletti nel suo seno su proposta del Coordinatore dalla Commissione stessa.



---

2. Alle riunioni della Giunta partecipa anche il Dirigente dell'Area relazioni internazionali, ricerca e trasferimento tecnologico dell'Università o un suo delegato o altri partecipanti su invito del Coordinatore.

3. La Giunta coadiuva il Coordinatore nella predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni della Commissione Scientifica di Ateneo e nella relativa attività istruttoria.

**Art. 7 – Durata del mandato**

1. Il mandato della Commissione Scientifica di Ateneo cessa allo scadere del quarto anno accademico successivo a quello dell'elezione dei suoi componenti.

2. Nel caso di rinuncia o di cessazione di un Coordinatore di Commissione Scientifica di Area, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'art. 47 c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo, qualora il Coordinatore di area scientifica venga ad assumere la carica di Direttore di Dipartimento, può rimanere in carica fino a sua sostituzione e comunque non oltre tre mesi dall'inizio dell'incompatibilità.